



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Ottobre 2011

**LA PRASSI SEGUITA DAL
COLLEGIO DELLA GRANDE CAMERA NEL
DELIBERARE SULLE RICHIESTE DI RINVIO
FORMULATE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 43 DELLA CONVENZIONE¹**

-
1. La proposta del cancelliere aggiunto della Corte di "comunicare agli Stati una esposizione generale della pratica del Collegio contenente chiare indicazioni sulle cause che rischiano di essere rigettate e su quelle che potrebbero essere accolte" è stata approvata dal *Bureau* in occasione della sua riunione del 21 giugno 2011.

INDICE

I.	INTRODUZIONE	3
II.	STATISTICHE	3
III.	ARTICOLO 43 DELLA CONVENZIONE	4
IV.	CASI IN CUI UNA RICHIESTA DI RINVIO PUO' ESSERE ACCOLTA	6
	a) Cause che producono un impatto sulla coerenza della giurisprudenza	6
	b) Cause che possono prestarsi ad un ampliamento della giurisprudenza	7
	c) Cause che permettono di chiarire i principi enunciati nella giurisprudenza	8
	d) Cause in cui la Grande Camera può essere chiamata a riesaminare una evoluzione della giurisprudenza adottata dalla camera	8
	e) Cause relative a questioni "nuove"	9
	f) Cause che sollevano una "importante questione di carattere generale"	10
	g) Cause di forte risonanza	10
V.	RICHIESTE IN LINEA DI PRINCIPIO RIGETTATE	11
	a) Le decisioni della camera che dichiarano un motivo di ricorso irricevibile.....	11
	b) Le somme assegnate dalla camera ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione	12
	c) La valutazione dei fatti da parte della camera	12
	d) L'applicazione della giurisprudenza consolidata	12
VI.	PROCEDURE DI LAVORO DEL COLLEGIO	13
	ALLEGATO – Cause rinviate alla Grande Camera dal collegio dall'entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione	14

I. INTRODUZIONE

In virtù dell'articolo 43 della Convenzione, le richieste di rinvio dinanzi alla Grande Camera sono esaminate da un collegio di cinque giudici della Grande Camera (qui di seguito "il collegio"). Quest'ultimo è costituito conformemente all'articolo 43, § 1 della Convenzione e all'articolo 24, § 5 del regolamento della Corte.

Attualmente, il collegio non motiva le proprie decisioni di accoglimento o di rigetto delle richieste di rinvio dinanzi alla Grande Camera.

Tale prassi si basa sull'articolo 45 della Convenzione, disposizione aggiunta dal Protocollo n. 11 della Convenzione, il quale prevede la motivazione solo per le sentenze e le decisioni che dichiarano dei ricorsi ricevibili o irricevibili. Ai sensi del paragrafo 105 del rapporto esplicativo relativo al Protocollo n. 11, l'articolo 45 "non riguarda le decisioni prese dal collegio di cinque giudici della Grande Camera in virtù dell'articolo 43". Va inoltre rilevato che, secondo l'articolo 73, § 2 *in fine* del regolamento della Corte, "[l]a decisione di rigetto della richiesta [di rinvio] non ha bisogno di essere motivata".

Non va tuttavia tralasciato il fatto che, nella dichiarazione di Izmir, al punto 2 e) della parte intitolata "la Corte", gli Stati hanno espresso l'auspicio che "le decisioni prese dai collegi di cinque giudici per rigettare le richieste di rinvio delle cause dinanzi alla Grande Camera siano chiaramente motivate", ritenendo che ciò contribuirebbe ad "evit[are] delle richieste [di rinvio] ripetitive e [ad] assicur[are] una migliore comprensione delle sentenze della Camera".

La Corte rileva che il collegio, dalla sua creazione con l'entrata in vigore, nel novembre del 2008, del Protocollo n. 11 della Convenzione, ha esaminato oltre 2000 richieste di rinvio. Il collegio ha quindi elaborato nel corso degli anni una serie di principi direttivi. Ed è in tale senso che si può affermare che il collegio segua una prassi. La pubblicazione delle principali caratteristiche di tale prassi, riassunte nel presente documento, può favorire una migliore comprensione delle decisioni del collegio.

Come per ogni processo di selezione, non è sempre possibile prevedere con precisione quale decisione il collegio prenderà. La presente nota intende semplicemente aiutare le parti a valutare le possibilità di successo di una richiesta di rinvio.

I paragrafi che seguono contengono una descrizione delle modalità di funzionamento del collegio dall'anno della sua creazione nel 1998. Ci si accorgerà che, per alcune categorie di cause, le richieste di rinvio dinanzi alla Grande Camera hanno poche possibilità di essere accolte dal collegio poiché non sono considerate casi eccezionali, gli unici a dover essere rinviati dinanzi alla Grande Camera. In compenso, per altre categorie di cause, le richieste di rinvio hanno buone possibilità di essere accolte dal collegio poiché sollevano questioni di coerenza della giurisprudenza della Corte o nuove questioni di diritto che richiedono una pronuncia della Grande Camera.

II. STATISTICHE

Dall'entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione il 1 novembre 1988, il collegio ha esaminato 2129 richieste di rinvio². Il 40,01% di tali richieste (852) proveniva dai governi convenuti, il 56,50 (1203) dai ricorrenti ed il 3,47% (74) dalle due parti.

2. 2508 contando i ricorsi riuniti.

Solo 110 richieste (circa il 5,16% del totale) sono fino ad oggi state accolte ed hanno quindi portato al rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera. Sulle 110 richieste accolte, 59 (circa il 2,77% del totale) erano state presentate dai governi convenuti, 44 (circa il 2,06% del totale) dai ricorrenti e 7 (circa lo 0,32% del totale) dalle due parti³.

Tali statistiche mostrano che:

- a) le richieste di rinvio vengono accolte solo in una scarsa percentuale di casi (leggermente superiore al 5%); di fatto, solo in "situazioni eccezionali" vi è rinvio dinanzi alla Grande Camera, conformemente alla lettera ed allo spirito dell'articolo 43 della Convenzione;
- b) il 53,63% delle richieste accolte provengono dai governi convenuti, mentre questi ultimi hanno presentato solo il 40,01% del numero totale di richieste; si può quindi affermare, alla data di redazione del presente rapporto, che i Governi sono riusciti nettamente meglio dei ricorrenti ad ottenere un rinvio dinanzi alla Grande Camera;
- c) il numero totale di richieste di rinvio è elevato (e tenderà ad aumentare ulteriormente); la Corte si troverebbe quindi con un notevole carico aggiuntivo di lavoro se il collegio fosse nell'obbligo di motivare ogni decisione di accoglimento o di rigetto.

Va infine rilevato che, alla data odierna, la maggior parte delle cause (110, come sopraindicato) esaminate dalla Grande Camera derivano da una procedura di rinvio mentre solo 101 cause sono state oggetto di rimessione da parte di una camera⁴. Ne consegue che il carico di lavoro della Corte è composto per il 52,13% da cause oggetto di un rinvio e per il 47,87% da cause rimesse dalle camere.

III. ARTICOLO 43 DELLA CONVENZIONE

Il collegio prende necessariamente come punto di partenza della propria analisi l'articolo 43, § 2 della Convenzione, il quale dispone che il collegio accoglie una domanda "quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale". Quanto al rapporto esplicativo relativo al Protocollo n. 11, esso indica (paragrafi da 99 a 102) che tali condizioni devono essere applicate "rigorosamente", il che lascia ad intendere che, in linea di principio, una richiesta di rinvio deve essere accolta solo quanto la causa presenta, quantomeno per alcuni aspetti, un carattere eccezionale. Tale interpretazione trova conferma nel primo paragrafo dell'articolo 43 della Convenzione, ai sensi del quale "ogni parte alla controversia può, *in situazioni eccezionali*, chiedere che il caso sia rinviato dinanzi alla Grande Camera" (corsivo aggiunto). Essendo le situazioni eccezionali estremamente poco numerose, è ragionevole aspettarsi che solo una piccola parte delle richieste di rinvio sia accolta⁵.

3. Si veda la tabella inserita in allegato contenente l'elenco delle "cause rinviate dinanzi alla Grande Camera dal collegio dall'entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione".

4. 116 contando i ricorsi riuniti.

5. Come indicato al punto precedente, le statistiche mostrano che "il tasso di accoglimento" delle richieste di rinvio si colloca intorno al 5,16%.

Secondo il rapporto esplicativo, “[d]ei gravi problemi di *interpretazione* della Convenzione vengono sollevati quando è in gioco un punto importante, sul quale la Corte non si è ancora pronunciata, o quando la decisione riveste un’importanza per le cause future e per l’evoluzione della giurisprudenza della Corte”. Tale può essere anche il caso quando la sentenza in questione non è conforme ad una precedente sentenza della Corte.

Un grave problema relativo all’applicazione della Convenzione viene sollevato quando la sentenza rende necessaria una modifica significativa del diritto o della prassi amministrativa interna. Ciò può avvenire quando la Corte ha applicato la “procedura della sentenza pilota” conformemente all’articolo 61 del regolamento della Corte ed ha quindi ritenuto che i fatti all’origine del ricorso rivelavano l’esistenza, nello Stato contraente interessato, di un “problema strutturale o sistemico o di altro simile malfunzionamento”⁶. Tuttavia, il semplice fatto che una sentenza della camera sia stata resa in applicazione della procedura della sentenza pilota non significa di per sé che la causa debba obbligatoriamente essere rinviata dinanzi alla Grande Camera.

Infine, un’importante questione d’interesse politico o pubblico potrebbe essere considerata una “importante questione di carattere generale”.

Il semplice fatto che una causa presenti circostanze complesse, sia politicamente delicata od abbia dato luogo a pareri dissenzienti non giustifica di per sé un rinvio dinanzi alla Grande Camera. Ad esempio, il collegio rigetta sistematicamente le richieste che contestano le conclusioni tratte dalla camera in merito ai fatti relativi a controversie sulle condizioni di detenzione in carcere o su altre questioni poste ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione, quando la giurisprudenza è consolidata. In alcune circostanze, questi stessi fatti possono invece costituire dei fattori che militano a favore dell’esistenza di uno o più motivi di rinvio ai sensi dell’articolo 43, § 2 (in altri termini, quando i pareri dissenzienti sono, agli occhi del collegio, ben argomentati in merito a questioni chiave ai sensi della Convenzione e/o segnalano incoerenze nella giurisprudenza).

I membri del collegio valutano se una causa meriti di essere rinviata dinanzi alla Grande Camera verificando se si tratti di un caso eccezionale, come indicato dall’articolo 43 della Convenzione. Essi non cercano di imporre il loro punto di vista sul merito della causa né si pronunciano per il rinvio di quest’ultima perché non approvano il ragionamento seguito dalla camera o avrebbero personalmente votato diversamente. I membri del collegio non deliberano quindi nel merito della causa ma, come nelle procedure nazionali di concessione dell’autorizzazione ad adire il giudice di appello, essi emettono un parere riguardo ad un eventuale rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera in funzione dei criteri stabiliti nei testi sopraccitati. Un disaccordo sui punti di fatto, sulle deduzioni da trarre dai fatti e/o, ad esempio, sul peso rispettivo che avrebbe dovuto essere concesso, nelle circostanze particolari di un caso, a diritti concorrenti, non significa obbligatoriamente che ricorrono le condizioni necessarie per un rinvio. Di fatto, la Grande Camera non deve essere considerata come un’istanza di appello la cui funzione sarebbe quella di correggere i pretesi errori di fatto o di valutazione delle diverse caratteristiche di ogni singolo caso. L’intervento della Grande Camera si limita al contrario alle cause che, per loro natura e per via delle loro implicazioni giuridiche, sociali e politiche, sono tali da produrre un serio impatto sull’estensione e la portata della protezione offerta dalla Convenzione.

6. Si veda ad esempio la causa *Hutten-Czapska c. Polonia*, n. 35014/97 (rinvia dinanzi alla Grande Camera prima dell’adozione del nuovo articolo 61 del regolamento della Corte).

IV. CASI IN CUI UNA RICHIESTA DI RINVIO PUO' ESSERE ACCOLTA

Sebbene le decisioni del collegio non siano motivate, le parti in causa il cui rinvio è accolto in genere sanno bene perché il collegio ritiene che tali cause soddisfino i criteri enunciati all'articolo 43. Può ad esempio trattarsi di cause che sollevano nuove questioni giuridiche, di cause che hanno sollevato questioni di coerenza dinanzi alla camera o che hanno una grande risonanza per altre ragioni connesse ai motivi di ricorso presentati o al contesto della controversia. Per quanto concerne le richieste rigettate, le cause rientrano in diverse categorie (si veda qui di seguito) che il collegio rigetta sistematicamente poiché non si prestano ad un rinvio. Va da sé che esistono anche casi limite che danno luogo a discussioni animate in seno al collegio relativamente ad un loro rinvio dinanzi alla Grande Camera e che è quindi difficile collocare in determinate categorie.

Non è tuttavia inutile ricordare che il collegio e la Grande Camera sono organi distinti la cui composizione differisce. Pertanto, essi non hanno necessariamente lo stesso parere sull'importanza che riveste una determinata causa dal punto di vista della giurisprudenza e della politica generale della Corte. Si può quindi immaginare che i motivi di rinvio definiti dal collegio non siano seguiti dalla maggioranza della Grande Camera (che può ad esempio semplicemente decidere di confermare la sentenza della camera).

Ne consegue che la prassi del collegio non può essere dedotta dal solo ragionamento della Grande Camera e che l'analisi delle motivazioni del collegio deve prendere in considerazione le richieste di rinvio provenienti dalle parti. Effettivamente, in caso di accoglimento di una richiesta di rinvio, si può supporre che il collegio abbia almeno in parte approvato gli argomenti invocati dal Governo o dal ricorrente.

Si riportano qui di seguito le categorie alle quali possono essere ricondotte le cause rinviate dinanzi alla Grande Camera.

a) Cause che producono un impatto sulla coerenza della giurisprudenza

Il collegio ha il ruolo fondamentale di verificare che le sentenze delle camere siano conformi alla giurisprudenza costante della Corte. Quando la sentenza di una camera si discosta in modo importante dalla giurisprudenza precedente, il collegio esercita la funzione conferitagli dalla Convenzione chiedendo alla Grande Camera di stabilire l'interpretazione da seguire e di risolvere il conflitto.

Si ravvisano alcuni esempi di tale situazione nelle seguenti cause:

- Guiso-Gallisay c. Italia (n. 58858/00, in cui la camera ha "proceduto ad un capovolgimento della giurisprudenza concernente l'applicazione dell'articolo 41 nei casi di esproprio indiretto")⁷;
- Scoppola c. Italia (n. 3) (n. 126/05, attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera, in cui il governo convenuto ha contestato in particolare la coerenza dell'approccio adottato dalla camera con i principi relativi al diritto di voto dei detenuti elaborati nella sentenza Hirst c. Regno Unito (n. 2) [GC], n. 74025/01, CEDU 2005-IX);

7. Si veda *Guiso-Gallisay c. Italia* (equa soddisfazione) [GC] n. 58858/00, § 56, 22 dicembre 2009.

- Herman c. Germania (n. 9300/07), attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera, in cui il ricorrente ha contestato la conformità della sentenza della camera sulla questione del diritto di caccia con i principi enunciati nella sentenza Chassagnou ed altri c. Francia [GC], nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, CEDU 1999-III);

- Sabri Günes c. Turchia (n. 27396/06, attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera, in cui la camera si è discostata dalla prassi seguita dalla Corte per fissare il *dies ad quem* del termine di sei mesi previsto dall'articolo 35, § 1 della Convenzione⁸).

Va tuttavia operata una distinzione tra le sentenze che si discostano dalla giurisprudenza e quelle che si limitano ad applicare la giurisprudenza esistente a nuove situazioni. Queste ultime non si prestano necessariamente ad un rinvio poiché si pongono in linea di continuità con la giurisprudenza e non operano un mutamento di quest'ultima. Occorre procedere ad un rinvio solo quando il collegio ritiene che tale continuità vada oltre la portata della giurisprudenza esistente⁹.

b) Cause che possono prestarsi ad un ampliamento della giurisprudenza

Il collegio può anche decidere di rinviare dinanzi alla Grande Camera le cause che non presentano in quanto tali (rischi di) divergenze con la giurisprudenza precedente, ma che offrono la possibilità di ampliare la giurisprudenza nel caso in cui tale ampliamento sia ritenuto appropriato.

Si riportano qui di seguito alcuni esempi di tali cause:

- Salduz c. Turchia, n. 36391/02, in cui la Grande Camera è stata chiamata a decidere se fosse giunto il momento di affermare che l'assenza di assistenza legale per i minori in sede di fermo fosse contraria all'articolo 6 della Convenzione;

- Bayatyan c. Armenia, n. 23459/03, in cui la camera, ritenendo che non fosse nella specie giustificato procedere ad un'interpretazione evolutiva della Convenzione, ha concluso che l'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 4, § 3 b) non garantiva il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare per motivi di coscienza; la Grande Camera ha adottato una diversa conclusione¹⁰.

Va da sé che in un simile caso nulla impedisce alla Grande Camera di confermare la giurisprudenza precedente e di rifiutarsi di condividere il cambiamento previsto dalla maggioranza dei membri del collegio¹¹.

8. Si veda *Sabri Günes c. Turchia*, n. 27396/06, §§ 33-44, 24 maggio 2011.

9. Si veda ad esempio la causa *Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia*, n. 13279/05, in cui la camera ha applicato i principi relativi alla sicurezza giuridica (elaborati a proposito delle divergenze tra le decisioni adottate dai tribunali appartenenti allo stesso ordine di autorità giurisdizionale) ad una situazione (in parte) nuova: le disparità tra le decisioni provenienti da istanze giurisdizionali distinte tra le quali non intercorrono rapporti gerarchici (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia*, n. 13279/05, § 52, 27 maggio 2010). La Grande Camera ha confermato l'approccio della camera (sentenza del 20 ottobre 2011).

10. Si veda *Bayatyan c. Armenia* [GC], n. 23459/03, 7 luglio 2011. A titolo esemplificativo, le seguenti cause potrebbero rientrare in questa categoria: *Silih c. Slovenia* [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009) e *Varnava ed altri c. Turchia* [GC], nn. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90, 18 settembre 2009).

11. Una tale ipotesi è ravvisabile nella causa *Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], n. 12686/03, 20 marzo 2009), in cui una delle principali questioni consisteva nello stabilire se gli obblighi positivi derivanti per le autorità nazionali dall'articolo 6, § 1 della Convenzione dovessero arrivare a comprendere l'obbligo per il procuratore di giustificare la propria decisione di non presentare il ricorso richiesto dalla parte civile. La Grande Camera ha risposto in senso negativo.

c) Cause che permettono di chiarire i principi enunciati nella giurisprudenza

Per alcune cause rinviate dinanzi alla Grande Camera, la sentenza della camera, senza essere di per sé innovativa, tocca un ambito in cui appare necessario esporre con maggiore chiarezza i principi fondamentali applicabili. Eccone alcuni esempi:

- nella causa *Üner c. Paesi Bassi* (n. 46410/99), la Grande Camera ha potuto enumerare ed esplicitare i criteri da applicare per valutare se l'ordinanza di espulsione nei confronti di uno straniero sia necessaria in una società democratica e sia proporzionata al fine legittimo perseguito;

- In *Ramsahai ed altri c. Paesi Bassi* (n. 52391/99), la Grande Camera è stata portata a precisare i requisiti affinché l'indagine su un decesso imputabile ad un agente dello Stato sia ritenuta effettiva ed indipendente;

- In *Medvedyev ed altri c. Francia* (n. 3394/03), il rinvio ha permesso in particolare alla Grande Camera di esporre in dettaglio, facendo riferimento alla propria giurisprudenza costante, i fattori per i quali i ricorrenti – fermati su una nave in alto mare – rientravano nella giurisdizione della Francia ai fini dell'articolo 1 della Convenzione¹².

d) Cause in cui la Grande Camera può essere chiamata a riesaminare un'evoluzione della giurisprudenza adottata dalla camera

Può accadere che una camera pronunci una sentenza la quale, senza essere apertamente in conflitto con le precedenti, segni un'importante evoluzione dei principi giurisprudenziali. Il collegio può allora ritenere necessaria una pronuncia della Grande Camera che confermi (o meno) tale evoluzione. Ciò avviene, in particolare, quando la camera ha accertato la violazione della Convenzione in circostanze le quali non hanno in passato sistematicamente portato ad una tale conclusione.

Si riportano le seguenti cause esemplificative del caso in esame:

- *Mamatkoulov e Askarov c. Turchia*, nn. 46827/99 e 46951/99, in cui la Corte, per la prima volta, ha accertato una violazione dell'articolo 34 della Convenzione in quanto il governo convenuto non si era conformato alle misure cautelari indicate dalla Corte ai sensi dell'articolo 39 del proprio regolamento; tale conclusione è stata confermata dalla Grande Camera sulla base di un'analisi approfondita della portata delle misure cautelari e del diritto di ricorso individuale;

- *Kovačić ed altri c. Slovenia*, nn. 44574/98, 45133/98 e 48316/99, in cui la camera ha cancellato dal ruolo le cause che vertevano sul congelamento di conti bancari in valuta estera, in quanto la controversia era stata risolta e non era più giustificato proseguire l'esame del ricorso: la Grande Camera ha confermato tale conclusione;

12. Si veda anche *Blečić c. Croazia* [GC], n. 59532/00, CEDU 2006-III), in cui la Corte ha avuto l'occasione di chiarire la propria giurisprudenza concernente la propria competenza *ratione temporis*.

- Paladi c. Moldava, n. 39806/05, in cui la camera ha concluso che il ritardo con il quale era stata applicata una misura cautelare, pur non avendo causato un danno irreparabile al ricorrente e non avendo impedito a quest'ultimo di proseguire il suo ricorso dinanzi alla Corte, aveva comportato una violazione dell'articolo 34 della Convenzione; la Grande Camera ha condiviso tale conclusione;
- Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2), n. 32772/02, in cui la camera ha ritenuto che il rifiuto delle autorità giurisdizionali interne di rivedere una sentenza emessa in violazione dell'articolo 10 della Convenzione costituiva una nuova ipotesi di violazione della medesima disposizione; la Grande Camera ha condiviso tale conclusione previo esame approfondito dei principi che disciplinano l'esecuzione delle sentenze della Corte;
- Kart c. Turchia, n. 8917/05, in cui la camera ha concluso che il rifiuto di revocare l'immunità parlamentare del ricorrente aveva comportato una violazione del diritto di accesso di quest'ultimo ad un tribunale al fine di ottenere una decisione sulle accuse penali elevate nei suoi confronti; la Grande Camera ha annullato tale conclusione;
- Kononov c. Lettonia, n. 36376/04, in cui la camera ha ritenuto che il ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere che sarebbe stato riconosciuto colpevole di crimini di guerra per atti commessi nel 1944; la Grande Camera ha annullato tale conclusione, ritenendo che gli atti commessi dal ricorrente costituivano dei reati definiti dalle leggi e consuetudini di guerra in modo sufficientemente accessibile e prevedibile;
- Taxquet c. Belgio, n. 926/05, in cui la camera ha accertato la violazione dell'articolo 6, § 1 della Convenzione a causa dell'assenza di motivazione della sentenza della Corte d'Assise; la Grande Camera ha approvato tale conclusione, alla luce in particolare di uno studio di diritto comparato e degli argomenti di terzi intervenuti, vale a dire il governo britannico, irlandese e francese;
- Perdigo c. Portogallo, n. 24768/06, in cui la camera ha ritenuto che l'applicazione concreta del sistema portoghese relativo alla determinazione ed alla fissazione delle spese processuali aveva portato ad un'assenza totale di risarcimento dei ricorrenti per l'esproprio dei loro beni; la Grande Camera ha condiviso la conclusione che ravvisava la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

e) Cause relative a questioni "nuove"

Il rinvio può anche essere dovuto al fatto che la sentenza della camera interessa un ambito del diritto (relativamente nuovo) non ancora esaminato dalla Corte e/o socialmente e politicamente delicato. In tale caso, si ritiene spesso necessario chiedere il parere della formazione allargata della Corte su questioni le quali, data la loro originalità ed il dibattito che suscitano nella società e nei media, devono essere oggetto di un esame tra i più attenti. La Grande Camera può così vedersi fornire l'occasione per adattare la giurisprudenza a nuove situazioni e/o elaborare nuovi principi tenendo conto del loro eventuale impatto su future cause simili.

Le seguenti cause hanno ad esempio sollevato "questioni nuove".

- Leyla Şahin c. Turchia, n. 44774/98 (divieto di portare il foulard islamico negli istituti di insegnamento superiore);

- Evans c. Regno Unito, n. 6339/05 (controversia sull'impianto di un embrione dopo il ritiro del consenso da parte del donatore di gameti);
- D.H. ed altri c. Repubblica ceca, n. 57325/00 (trattamento discriminatorio di bambini rom nel settore dell'insegnamento);
- Dickson c. Regno Unito, n. 44362/04 (diritto di accesso all'inseminazione artificiale per i detenuti);
- S.H. ed altri c. Austria, n. 57813/00 (fecondazione in vitro);
- Gillberg c. Svezia, n. 41723/06 (condanna per il rifiuto di divulgare dei documenti attinenti ad una ricerca nel campo medico).

f) Cause che sollevano una "importante questione di carattere generale"

Nella categoria di cause menzionata al precedente paragrafo e) si trovano le cause le quali, senza entrare in un nuovo ambito del diritto, sollevano una questione importante a livello europeo o a un livello più globale. Eccone alcuni esempi:

- Medvedyev ed altri c. Francia, n. 3394/03, relativa alla questione chiave della lotta al traffico di sostanze stupefacenti ed altri crimini in alto mare;
- Mangouras c. Spagna, n. 12050/04, concernente la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento;
- D.H. ed altri c. Repubblica ceca, n. 57325/00, Aksu c. Turchia, nn. 4149/04 e 41029/04 e Oršuš ed altri c. Croazia, n. 15766/03, attinenti alla questione di attualità rappresentata dalla protezione delle minoranze rom nell'Europa di oggi.

g) Cause di forte risonanza

Alcune cause sono infine rinviate dinanzi alla Grande Camera sia per la complessità delle questioni giuridiche che esse sollevano, sia per le importanti conseguenze che producono nei confronti dello Stato interessato. Queste ultime possono essere dovute all'identità del ricorrente o al fatto che il ricorso riguarda questioni che si trovano al centro di un delicato dibattito nazionale, europeo o mondiale. Tali cause trattano in genere questioni storiche, geopolitiche o religiose, ma possono anche riguardare un evento o un determinato crimine che ha avuto un'eco eccezionale nei media.

Si riportano qui di seguito alcuni esempi.

- Refah Partisi (Partito della prosperità) ed altri c. Turchia, nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, concernente lo scioglimento di un partito politico diventato il primo partito politico della Turchia a seguito delle elezioni politiche del 1995 con un totale di 158 seggi (su 450) nella Grande Assemblea nazionale, e arrivato al potere nel giugno del 1996 formando un governo di coalizione;
- Öcalan c. Turchia, n. 46221/99: prima del suo arresto, il ricorrente era il capo del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan);

- Leyla Şahin c. Turchia, n. 44774/98 concernente il divieto di portare il foulard islamico negli istituti di insegnamento superiore;
- Ramirez Sanchez c. Francia, n. 59450/00: il ricorrente, il quale affermava di essere un rivoluzionario di professione, fu giudicato responsabile di una serie di attentati terroristici perpetrati in Francia;
- Yumak e Sadak c. Turchia, n. 10226/03 concernente la compatibilità con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 della soglia elettorale del 10% imposta per le elezioni politiche;
- Gäfgen c. Germania, n. 22978/05 concernente un caso di rapimento ed omicidio molto noto nel paese;
- Lautsi ed altri c. Italia, n. 30814/06 concernente la presenza di simboli religiosi (nella fattispecie dei crocefissi) nelle aule scolastiche;
- Giuliani e Gaggio c. Italia, n. 23458/02 concernente la morte di un manifestante, ucciso da un agente di polizia durante le manifestazioni svoltesi a margine del vertice G8 di Genova nel luglio del 2001.

Va precisato che le distinzioni sopra riportate costituiscono delle linee generali destinate ad una migliore comprensione della pratica del collegio e non sono assolutamente rigide né si escludono le une con le altre. Una causa rinviata dinanzi alla Grande Camera può rientrare in diverse delle categorie sopra descritte¹³ o trovarsi "a cavallo tra due categorie". Inoltre, un rinvio può a volte essere deciso per diversi motivi dei quali nessuno sarebbe di per sé decisivo. A tale riguardo, va rilevato che una scarsa giurisprudenza su una determinata disposizione della Convenzione è un fattore che, senza essere di per sé decisivo, può militare a favore di un rinvio dinanzi alla Grande Camera¹⁴.

V. RICHIESTE IN LINEA DI PRINCIPIO RIGETTATE

Il collegio segue ormai la prassi di rigettare sistematicamente le richieste di rinvio che contestano:

a) le decisioni della camera che dichiarano un motivo di ricorso irricevibile

Va ricordato ai ricorrenti che, secondo la giurisprudenza della Corte, il contenuto e la portata della "causa" rinviata dinanzi alla Grande Camera sono delimitati dalla decisione della camera in merito alla ricevibilità. Ciò significa che la Grande Camera può prendere in esame la totalità della causa nella misura in cui quest'ultima è stata dichiarata ricevibile; la Grande Camera non può invece esaminare le parti del ricorso che la camera ha dichiarato irricevibili (si veda, tra le altre, *Syssoyeva ed altri c. Lettonia* (cancellata) [GC], n. 60654/00, §§ 61-62, CEDU 2007-I).

13. Si può affermare, ad esempio, che la precitata causa *Öcalan* rientri nelle due categorie b) e g), mentre la causa *Lautsi ed altri* appartiene alle due categorie e) e g) e la causa *Kart* alle due categorie d) e e).

14. Si veda, ad esempio, *Mangouras c. Spagna*, n. 12050/04, concernente in particolare la "garanzia volta ad assicurare la comparizione dell'interessato in udienza" alla quale, ai sensi dell'articolo 5, § 3 della Convenzione, la scarcerazione può essere subordinata. Prima della sentenza della Grande Camera, la giurisprudenza della Corte a tale riguardo era poco abbondante.

b) le somme assegnate dalla camera ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione

Le somme in questione derivano dall'applicazione dell'articolo 41 in funzione della natura della violazione accertata e sono il risultato di una valutazione fattuale. Inoltre, in numerosi casi, la camera fissa l'importo dell'equa soddisfazione "secondo equità", decisione che, per definizione, non può essere riesaminata dalla Grande Camera.

Un'eccezione a tale principio è rappresentata dalla causa *Guiso-Gallisay c. Italia* (n. 58858/00), in cui la questione principale sottoposta alla Grande Camera riguardava il danno materiale subito dai ricorrenti in seguito all'esproprio illegale dei loro terreni. In tale causa, tuttavia, la Grande Camera non era chiamata a rivedere la valutazione dell'importo delle perdite subite dai ricorrenti ma ad esplicitare i criteri che dovevano soprintendere al calcolo di tali perdite (la Grande Camera ha peraltro concluso che occorreva modificare la posizione della Corte e non applicare la giurisprudenza *Papamichalopoulos* ai casi di esproprio indiretto ma adottare un nuovo approccio¹⁵). Si trattava quindi in questo caso di un "grave problema di interpretazione [dell'articolo 41] della Convenzione"¹⁶.

c) La valutazione dei fatti da parte della camera

Come sopra indicato, la Grande Camera non deve essere considerata come un'istanza di appello avente la funzione di correggere i pretesi errori di fatto commessi dalla camera. Se così fosse, non ci sarebbe alcun bisogno che il collegio selezioni le richieste e le parti avrebbero direttamente accesso alla Grande Camera ogniqualvolta un fatto accertato dalla camera fosse contrario ai loro interessi. A titolo esemplificativo, si può affermare che uno Stato ha pochissime possibilità di successo quando chiede il rinvio della causa contestando la conclusione della camera secondo la quale il ricorso alla forza fosse imputabile a degli agenti dello Stato.

d) L'applicazione della giurisprudenza consolidata

A meno che il collegio non ritenga giunto il momento di fare evolvere la giurisprudenza della Corte (si veda il punto IV b) di cui sopra), le cause che hanno dato luogo ad un'applicazione "conforme" della giurisprudenza costante della Corte non sono, in linea di principio, rinviate dinanzi alla Grande Camera¹⁷.

Va inoltre sottolineato che una causa, in linea di principio, non viene rinviata dinanzi alla Grande Camera se la questione giuridica principale che essa pone concerne la legislazione di un solo Paese e non è tale da presentare un interesse per le altre Alti Parti contraenti; in effetti, tale causa non solleva una questione di interesse generale a livello europeo¹⁸.

-
15. Si veda *Guiso-Gallisay c. Italia* (equa soddisfazione) [GC], N. 58858/00, §§ 102-107, 22 dicembre 2009.
 16. Si veda anche *Arvanitaki-Roboti ed altri c. Grecia* ([GC], n. 27278/03, 15 febbraio 2008), e *KakamoRegno Unito ed altri c. Grecia* ([GC], n. 38311/02, 15 febbraio 2008), in cui la questione principale affrontata dalla Grande Camera riguardava l'importo della somma da assegnare nei casi di durata eccessiva del procedimento.
 17. Si veda, ad esempio, le "cause cecene" in cui, senza presentare nuove informazioni, il Governo ha in sostanza contestato il ruolo della Corte nell'accertamento dell'esistenza di una violazione materiale o procedurale dell'articolo 2 della Convenzione: si veda, tra le altre, *Shokkarov ed altri c. Russia*, n. 41009/04, *Amuyeva ed altri c. Russia*, n. 17321/06, e *Matayeva e Dadayeva c. Russia*, n. 49076/06.
 18. Si veda, ad esempio, *RTBF c. Belgio*, n. 50084/06, in cui la sentenza della camera del 29 marzo 2011 concerneva l'esistenza di una base giuridica, nel diritto belga ed alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione belga, per vietare la diffusione di trasmissioni televisive. La richiesta di rinvio formulata dal Governo il 29 giugno 2011 è stata rigettata dal collegio della Grande Camera il 15 settembre 2011.

VI. PROCEDURE DI LAVORO DEL COLLEGIO

Il Collegio della Grande Camera si riunisce quando vi è un numero sufficiente di richieste di rinvio da esaminare. In media, il collegio si riunisce ogni otto, nove settimane e studia da quarantacinque a sessanta richieste di rinvio. Considerati i periodi con un minore carico di lavoro e quelli di interruzione delle attività giudiziarie, il collegio non tiene più di sei riunioni l'anno. La composizione del collegio è descritta all'articolo 24, § 5 del regolamento della Corte.

Va segnalato che, mentre il collegio accoglie la richiesta di rinvio "se la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale", la "scoperta di un fatto il quale, per sua natura, avrebbe potuto esercitare un'influenza decisiva sull'esito della causa già giudicata ed il quale, al momento della sentenza, non era noto alla Corte e non poteva ragionevolmente esserlo" almeno da una delle parti, costituisce un motivo per chiedere la revisione della sentenza di cui trattasi (si veda in particolare l'articolo 80 del regolamento della Corte). Pertanto, quando una richiesta di rinvio si basa sulla scoperta di un fatto di tale natura, il collegio può decidere di respingere il rinvio e di trasmettere le osservazioni delle parti alla camera che ha pronunciato la sentenza in questione, la quale sarà tenuta a verificare se ricorrono le condizioni necessarie per la revisione della propria sentenza.

Il collegio dichiara irricevibili tutte le richieste di rinvio le quali:

- a) contestano la decisione della camera che dichiara un motivo di ricorso irricevibile (si veda il punto V a) di cui sopra); o
- b) non rispettano il termine di tre mesi stabilito all'articolo 43, § 1 della Convenzione.

A tale riguardo, va rilevato che il Collegio ha costantemente ritenuto che termine di tre mesi entro il quale il rinvio può essere chiesto inizia a decorrere dal giorno che segue il giorno della pronuncia della sentenza¹⁹, anche se la parte interessata ne ha avuto conoscenza ad una data successiva. Tale termine scade tre mesi dopo la data di decorrenza e non è interrotto dai giorni festivi o dai periodi di interruzione delle attività giudiziarie. Ad esempio, per una sentenza di camera pronunciata il 10 gennaio, il termine di cui all'articolo 43 par. 1 della Convenzione scade a mezzanotte del 10 aprile (ora dell'Europa centrale). La richiesta di rinvio deve pervenire alla cancelleria della Corte prima della scadenza di tale termine (si veda Kovačić ed altri c. Slovenia [GC], nn. 44574/98, 45133/98 e 48316/99, § 197, 3 ottobre 2008)²⁰. Se nessuna richiesta è pervenuta, la sentenza diventa definitiva a mezzanotte dello stesso giorno.

19. Un tale approccio è coerente con quello seguito dalla Corte circa il termine di sei mesi di cui all'articolo 35 par. 1 della Convenzione (si veda *Otto c. Germania* (dec.), n. 21425/06, 10 novembre 2009, e *Praha c. Repubblica ceca* (dec.), n. 38354/06, 28 settembre 2010).

20. Si veda anche l'articolo 73, § 1 del regolamento della Corte, ai sensi del quale "ogni parte può a titolo eccezionale, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza resa da una camera, depositare per iscritto in cancelleria una richiesta di rinvio dinanzi alla Grande Camera" (corsivo aggiunto).

ALLEGATO

Cause rinviate alla Grande Camera dal collegio dall'entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione²²

	CAUSA	Parte che ha richiesto il rinvio	Data della decisione del collegio di rinviare la causa	Data della sentenza della Grande Camera
1	25702/94 K. e T. c. Finlandia*	Governo	4.10.2000	12.7.2001
2	36732/97 PISANO c. Italia	Ricorrente	13.12.2000	24.10.2002 (cancellata)
3	35605/97 KINGSLEY c. Regno Unito	Ricorrente	17.1.2001	28.5.2002
4	24952/94 N.C. c. Italia	Ricorrente	5.9.2001	18.12.2002
5	36590/97 GÖÇ c. Turchia	Ricorrente e Governo	5.9.2001	11.7.2002
6	32911/96 MEFTAH ed altri c. Francia (unita ad altre 2 cause)	Ricorrente e Governo	5.9.2001	26.7.2002
7	41340/98 REFAH PARTİSİ c. Turchia (unita ad altre 3 cause)	Ricorrente	12.12.2001	13.2.2003
8	48898/99 PERNA c. Italia*	Ricorrente e Governo	12.12.2001	6.5.2003
9	36022/97 HATTON ed altri c. Regno Unito*	Governo	27.3.2002	8.7.2003
10	31871/96 SOMMERFELD c. Germania*	Governo	27.3.2002	8.7.2003
11	30943/96 SAHIN c. Germania*	Governo	27.3.2002	8.7.2003
12	44158/98 GORZELIK ed altri c. Polonia	Ricorrente	10.7.2002	17.2.2004
13	26307/95 ACAR c. Turchia*	Ricorrente	4.9.2002	8.4.2004
14	39665/98 EZEH c. Regno Unito (unita ad un'altra causa)	Governo	6.11.2002	9.10.2003
15	48939/99 ÖNERYILDIZ c. Turchia	Governo	6.11.2002	30.11.2004
16	56679/00 AZINAS c. Cipro*	Governo	6.11.2002	28.4.2004
17	44912/98 KOPECKÝ c. Slovacchia*	Governo	21.5.2003	28.9.2004
18	46827/99 MAMATKULOV c. Turchia (unita ad un'altra causa)	Governo	21.5.2003	4.2.2005

21. Nelle cause contrassegnate da un asterisco, la Grande Camera si è discostata dalla sentenza della camera sul merito e/o sulla ricevibilità di uno o più motivi di ricorso. Non appare l'asterisco quando la Grande Camera ha confermato le conclusioni della camera, ha deciso di esaminare un motivo di ricorso non studiato dalla camera o ha pronunciato una sentenza di cancellazione. Sulle 94 cause esaminate fino ad oggi dalla Grande Camera a seguito di un rinvio, 29 si sono concluse con un capovolgimento rispetto alle conclusioni della camera (16 a seguito di un rinvio chiesto dal Governo, 11 a seguito di un rinvio chiesto dal ricorrente e 2 a seguito di un rinvio chiesto dalle due parti).

19	46221/99 ÖCALAN c. Turchia	Ricorrente e Governo	9.7.2003	12.5.2005
20	30324/96 SMOLEANU c. Romania	Ricorrente	24.9.2003	6.4.2006 (cancellata)
21	31549/96 POPOVICI e DUMITRESCU c. Romania	Ricorrente	24.9.2003	6.4.2006 (cancellata)
22	35671/97 LINDNER e HAMMERMAYER c. Romania	Ricorrente	24.9.2003	6.4.2006 (cancellata)
23	33348/96 CUMPĂNĂ e MAZĂRE c. Romania*	Ricorrente	3.12.2003	17.12.2004
24	49017/99 PEDERSEN e BAADSGAARD c. Danimarca	Ricorrente	3.12.2003	17.12.2004
25	39647/98 EDWARDS c. Regno Unito (unita ad un'altra causa)	Governo	3.12.2003	27.10.2004
26	46720/99 JAHN c. Germania (unita ad altre 2 cause)*	Governo	14.6.2004	30.6.2005
27	73797/01 KYPRIANOU c. Cipro	Government	14.6.2004	15.12.2005
28	43577/98 NACHOVA e HRISTOVA c. Bulgaria (unita ad un'altra causa)*	Governo	7.7.2004	6.7.2005
29	44774/98 LEYLA ŞAHİN	Ricorrente	10.11.2004	10.11.2005
30	74025/01 HIRST c. Regno Unito (n. 2)	Governo	10.11.2004	6.10.2005
31	58278/00 ŽDANOKA c. Lettonia*	Governo	10.11.2004	16.3.2006
32	59532/00 BLEČIĆ c. Croazia*	Ricorrente	15.12.2004	8.3.2006
33	36813/97 SCORDINO c. Italia (n. 1)	Governo	2.2.2005	29.3.2006
34	64886/01 COCCHIARELLA c. Italia	Governo	30.3.2005	29.3.2006
35	65075/01 PROCACCINI c. Italia	Governo	30.3.2005	29.3.2006
36	64699/01 MUSCI c. Italia	Governo	30.3.2005	29.3.2006
37	64705/01 MOSTACCIUOLO c. Italia (n.1)	Governo	30.3.2005	29.3.2006
38	65102/01 MOSTACCIUOLO c. Italia (n.2)	Governo	30.3.2005	29.3.2006
39	62361/00 RICCARDI PIZZATI c. Italia	Governo	30.3.2005	29.3.2006
40	64897/01 ZULLO c. Italia	Governo	30.3.2005	29.3.2006
41	64890/01 APICELLA c. Italia	Governo	30.3.2005	29.3.2006
42	67335/01 ACHOUR c. Francia*	Governo	30.3.2005	29.3.2006

43	56581/00 SEJDOVIC c. Italia	Governo	30.3.2005	1.3.2006
44	59450/00 RAMIREZ SANCHEZ c. Francia	Ricorrente	6.6.2005	4.7.2006
45	35014/97 HUTTEN-CZAPSKA c. Polonia	Ricorrente	6.7.2005	19.6.2006
46	46410/99 ÜNER c. Paesi Bassi	Ricorrente	30.11.2005	18.10.2006
47	60654/00 SISOJEVA ed altri c. Lettonia	Governo	30.11.2005	15.1.2007 (cancellata)
48	18114/02 HERMI c. Italia*	Governo	30.11.2005	18.10.2006
49	73049/01 ANHEUSER-BUSCH INC. c. Portogallo	Ricorrente	15.2.2006	11.1.2007
50	44302/02 J.A. PYE (OXFORD) LAND LTD c. Regno Unito*	Governo	12.4.2006	30.8.2007
51	52391/99 RAMSAHAI ed altri c. Paesi Bassi	Governo	12.4.2006	15.5.2007
52	57325/00 D.H. ed altri c. Repubblica Ceca*	Ricorrente	3.7.2006	13.11.2007
53	6339/05 EVANS c. Regno Unito	Ricorrente	3.7..2006	10.4.2007
54	44362/04 DICKSON c. Regno Unito*	Ricorrente	13.9.2006	4.12.2007
55	19324/02 LÉGER c. Francia	Ricorrente	13.9.2006	30.3.2009 (cancellata)
56	69698/01 STOLL c. Svizzera*	Governo	13.9.2006	10.12.2007
57	27278/03 ARVANITAKI-ROBOTI ed altri c. Grecia	Governo	13.9.2006	15.2.2008
58	38311/02 KAKAMOUKAS ed Altri c. Grecia	Governo	23.10.2006	15.2.2008
59	58822/00 SHEVANOVA c. Lettonia	Governo	23.10.2006	7.12.2007 (cancellata)
60	59643/00 KAFTAILOVA c. Lettonia	Governo	23.10.2006	7.12.2007 (cancellata)
61	13229/03 SAADI c. Regno Unito	Ricorrente	11.12.2006	29.1.2008
62	44574/98 KOVACIĆ c. Slovenia (unita ad altre 2 cause)	Ricorrente	23.5.2007	3.10.2008 (cancellata)
63	13378/05 BURDEN c. Regno Unito	Ricorrente	23.5.2007	29.4.2008
64	34503/97 DEMİR e BAYKARA c. Turchia	Governo	23.5.2007	12.11.2008
65	10226/03 YUMAK e SADAK c. Turchia	Ricorrente	9.7.2007	8.7.2008
66	36391/02 SALDUZ c. Turchia*	Ricorrente	24.9.2007	27.11.2008
67	1638/03 MASLOV c. Austria	Governo	24.9.2007	23.6.2008
68	12686/03 GOROU c. Grecia (n. 2)	Ricorrente	12.11.2007	20.3.2009

69	14939/03 ZOLOTUKHIN c. Russia	Governo	12.11.2007	10.2.2009
70	71463/01 ŠILIH c. Slovenia	Governo	12.11.2007	9.4.2009
71	39806/05 PALADI c. Moldavia	Governo	30.1.2008	10.3.2009
72	32772/02 VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VgT) c. Svizzera	Governo	31.3.2008	30.6.2009
73	2334/03 KOZACIOĞLU c. Turchia	Governo	31.3.2008	19.2.2009
74	11364/03 MOOREN c. Germania	Ricorrente	2.6.2008	9.7.2009
75	16064/90 VARNAVA c. Turchia (unita ad altre 8 cause)	Governo	7.7.2008	18.9.2009
76	17056/06 MICALLEF c. Malta	Governo	7.7.2008	15.10.2009
77	22978/05 GÄFGEN c. Germania*	Ricorrente	1.12.2008	1.6.2010
78	15766/03 ORŠUŠ ed altri c. Croatia*	Ricorrente	1.12.2008	16.3.2010
79	3394/03 MEDVEDYEV ed altri c. Francia	Ricorrente e Governo	1.12.2008	29.3.2010
80	8917/05 KART c. Turchia*	Governo	1.12.2008	3.12.2009
81	58858/00 GUIISO-GALLISAY c. Italia	Ricorrente	26.1.2009	22.12.2009
82	36376/04 KONONOV c. Lettonia*	Governo	26.1.2009	17.5.2010
83	42184/05 CARSON ed altri c. Regno Unito	Ricorrente	6.4.2009	16.3.2010
84	7/08 TÂNASE c. Moldavia	Governo	6.4.2009	27.4.2010
85	41615/07 NEULINGER e SHURUK c. Svizzera*	Ricorrente	5.6.2009	6.7.2010
86	12050/04 MANGOURAS c. Spagna	Ricorrente	5.6.2009	28.9.2010
87	926/05 TAXQUET c. Belgio	Governo	5.6.2009	16.11.2010
88	3976/05 ŞERİFE YİĞİT c. Turchia	Ricorrente	14.9.2009	2.11.2010
89	38224/03 SANOMA UITGEVERS B.V. c. Paesi Bassi*	Ricorrente	14.9.2009	14.9.2010
90	21272/03 SAKHNOVSKIY c. Russia	Governo	14.9.2009	2.11.2010
91	24768/06 PERDIGÃO c. Portogallo	Governo	10.12.2009	16.11.2010
92	26766/05 AL-KHAWAJA c. Regno Unito (unita ad un'altra causa)	Governo	1.3.2010	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
93	23458/02 GIULIANI e GAGGIO c. Italia*	Ricorrente e Governo	1.3.2010	24.3.2011
94	30814/06 LAUTSI ed altri c. Italia*	Governo	1.3.2010	18.3.2011

95	23459/03 BAYATYAN c. Armenia*	Ricorrente	10.5.2010	7.7.2011
96	28955/06 PALOMO SANCHEZ c. Spagna (unita ad altre 3 cause)	Ricorrente	10.5.2010	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
97	54522/00 KOTOV c. Russia	Governo	28.6.2010	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
98	13279/05 NEJDET ŞAHİN e PERİHAN ŞAHİN c. Turchia	Ricorrente	4.10.2010	20.10.2011
99	57813/00 S.H. ed altri c. Austria	Governo	4.10.2010	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
100	4149/04 AKSU c. Turchia (unita ad un'altra causa)	Ricorrente	22.11.2010	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
101	29226/03 CREANGĂ c. Romania	Governo	22.11.2010	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
102	26828/06 KURIĆ ed altri c. Slovenia	Ricorrente e Governo	21.2.2011	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
103	30078/06 KONSTANTIN MARKIN c. Russia	Governo	21.2.2011	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
104	41723/06 GILLBERG c. Svezia	Ricorrente	11.4.2011	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
105	37575/04 BOULOIS c. Lussemburgo	Governo	11.4.2011	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
106	9300/07 HERRMANN c. Germania	Ricorrente	20.6.2011	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
107	16354/06 MOUVEMENT RAELIEN SUISSE c. Svizzera	Ricorrente	20.6.2011	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
108	126/05 SCOPPOLA c. Italia (n. 3)	Governo	20.6.2011	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
109	71243/01 VISTIŅŠ E PEREPJOLKINS c. Lettonia	Ricorrente	15.9.2011	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera
110	27396/06 SABRI GÜNEŞ c. Turchia	Governo	15.9.2011	Attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera